

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3435 del 18/06/2024
Oggetto	PROCEDIMENTO MO03A0029. DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - RETTIFICA ATTO N° DET-AMB-2024-2892 - CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MODENA (MO) AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI - REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ART. 28
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3235 del 31/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto GIUGNO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO03A0029. DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - RETTIFICA ATTO N° DET-AMB-2024-2892 - CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MODENA (MO) AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI - REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ART. 28

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATA la determinazione DET-AMB-2024-2892 del 21/05/2024 con cui è stata riconosciuta alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. (C.F. 00279260368) la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Modena, già assentita alla ditta GRANULATI DONNINI s.p.a. in liquidazione giudiziale, in seguito ad acquisizione di ramo d'azienda da parte della ditta Frantoio Fondovalle avvenuto il 07/03/2024;

DATO ATTO che la sopra citata acquisizione di un ramo d'azienda della ditta Granulati Donnini da parte della ditta Frantoio Fondovalle è stata considerata alla stregua delle fattispecie indicate nell'art. 28 del R.R. n. 41/2001 per le quali non è necessario il versamento di un nuovo deposito cauzionale;

ACQUISITA in data 23/05/2024 con prot. PG/2024/94383 la comunicazione da parte della ditta Frantoio Fondovalle srl con cui si precisa che l'acquisizione del ramo d'azienda non rappresenta un procedimento di incorporazione, essendo la società in liquidazione giudiziale GRANULATI DONNINI s.p.a ancora attiva e giuridicamente indipendente.

RITENUTO pertanto opportuno di procedere alla modifica del sopracitato atto DET-AMB-2024-2892, al fine di:

- prendere atto di quanto sopra evidenziato circa i rapporti societari tra concessionario uscente e concessionario subentrante;

- formulare un nuovo disciplinare per l'accettazione, da parte del concessionario subentrante, dell'obbligo di versamento del deposito cauzionale come previsto dalla vigente disciplina regionale;

VERIFICATO che:

- il concessionario subentrante FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. ha provveduto a versare in data 29/05/2024 € 2.646,40 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO altresì che, in considerazione delle posizioni creditizie vantate dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di GRANULATI DONNINI s.p.a., la restituzione del deposito cauzionale di € 2.630,98 versato in data 23/06/2023 dalla medesima ditta in liquidazione giudiziale per l'ottenimento della concessione proc. MO03A0029 non possa essere autonomamente determinata dalla scrivente Arpae SAC, ma debba essere oggetto di valutazione da parte del competente Servizio Settore amministrazione e sistema partecipate presso la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna ai fini del possibile incameramento nell'ambito delle procedure di riscossione;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del

Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia come da ultimo modificate con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DEL n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza ;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell'I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento

Per quanto precede,

DETERMINA

1. **di modificare**, fatti salvi i diritti dei terzi, la Determinazione DET-AMB-2024-2892 del 21/05/2024 con cui è stata rilasciata alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE s.r.l. (C.F. 00279260368) la titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da n° 1 pozzo in Comune di Modena (MO), Proc. **MO03A0029**, eliminando dalla medesima determinazione il 7° capoverso di pag. 1 ("DATO ATTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del Regolamento Regionale 41/2001 il versamento del deposito cauzionale non è dovuto in caso di cessione d'azienda") in quanto non applicabile;

2. **di approvare** il disciplinare allegato alla presente Determinazione, approvato dal concessionario in data 30/05/2024, che sostituisce il disciplinare parte integrante della Determinazione DET-AMB-2024-2892 del 21/05/2024;

3. **di demandare** al "Settore amministrazione e sistema partecipate" presso la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna la decisione sulla eventuale restituzione del deposito cauzionale di € 2.630,98, versato in data 23/06/2023 da Granulati Donnini s.p.a. in liquidazione giudiziale ai fini del rilascio della concessione proc. MO03A0029;

4. **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE e che si procede a notificare il duplicato informatico al Concessionario tramite PEC;

5. **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

6. **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

7. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione,
pag. n° 2 di 6

nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta FRANTOIO FONDOVALLE (C.F. 00279260368), codice procedimento **MO03A0029**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo: **11 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **130.725 m³/anno** **SOTTO LE CONDIZIONI DELL'ART. 2.**

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

2.1 – L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo industriale in soccorso e/o emergenza in sostituzione della principale fonte di approvvigionamento idrico (rete acquedotto usi plurimi Modena) nell'eventualità di insufficiente o mancata erogazione della risorsa, in misura massima di 129.465 mc/anno, come previsto dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.I.P. Comune di Modena Del. CC n° 92 del 22/12/2003; Il ricorso al prelievo deve essere comprovato da documentazione tecnico-amministrativa fornita dal Gestore della rete acquedottistica.

2.2 l'uso del pozzo per la copertura del fabbisogno dei servizi igienici di strutture e uffici, incluso prelievi per il monitoraggio (uso igienico e assimilati), è consentito nella misura massima di **1262 mc/anno**;

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa consiste in n° 1 pozzo esistente ubicato su terreno di proprietà sito presso il polo estrattivo di Marzaglia, Comune di Modena. I dati tecnici dell'opera di presa sono riassunti nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MO03A0029-1
Dati catastali NCT Comune di MODENA	Foglio 192, Mappale 204
Coordinate UTM RER	X= 643581; Y= 943366;
Anno di costruzione	2003
Materiale colonna	PVC
Diametro	mm 150
Profondità	67 m
Finestrature	Monofalda -55 ÷ -65
Avampozzo	Presente
Portata massima	11 l/sec

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 in ordine agli esiti dell'applicazione della valutazione ex-ante degli impatti della derivazione con "metodo ERA" di cui alle Direttive dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po nn° 8/2015 e 3/2017 ("Direttiva Derivazioni") come prescritto dalla DGR 1195/2016, che evidenziano per il prelievo in oggetto il carattere di "repulsione", la durata della concessione è ridotta di cinque anni ed avrà scadenza in data 31/12/2028, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2024 ammonta a **€ 2.649,40**;

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva che deve essere versato dal concessionario a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 2.649,40**;

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Monitoraggio sito-specifico Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPo come premesso al punto 4.1 la ditta deve condurre, a propria cura e spese, un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 8.4.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sulle opere di presa, o nelle loro immediate prossimità, apposita segnaletica recante il codice QR contenente i dati della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di rilascio della concessione.

Il codice deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Dispositivo di misurazione

il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici
PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami od acque reflue o sostanze liquide. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo/i non può/possono essere abbandonato/i senza aver provveduto alla disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo/i entro tre mesi dalla dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi diversi dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e ad eventuali od ulteriori scadenze temporali.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

[FIRMATO CON FIRMA DIGITALE E
TRASMESSO CON PROT. PG/2024/100056
DEL 31/05/2024]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.